

Disposizioni generali

1. Contro ogni singola decisione di approvazione delle prescrizioni, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione (art. 10 cpv. 1 LACS)
2. Il ricorso ha effetto sospensivo ad eccezione dei casi contrassegnati con un asterisco (art. 71 LPAmM).
3. I segnali potranno essere posati soltanto dopo che la decisione sarà divenuta esecutiva (art. 107 cpv. 1, seconda frase OSStr e art. 27 RLACS).
4. L'incarto completo può essere consultato presso il Dicastero territoriale e mobilità in via al Ticino 6, Sementina, durante il periodo di pubblicazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Domanda intesa a ottenere il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale a una modifica dei salari minimi contenuti nel Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende forestali, fino al 30 giugno 2022

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti per i lavoratori citati, nella domanda del 23 novembre 2018, chiedono che sia conferita l'obbligatorietà generale ai nuovi importi salariali contenuti nell'art. 10.1 del Contratto collettivo per i dipendenti delle aziende forestali, qui di seguito riportato, fino al 30 giugno 2022.

Art.10.1

- 10.1. Il lavoratore può essere retribuito mediante salario mensile o paga oraria, ritenuti i minimi seguenti:

Funzione personale non dirigente	Salario minimo mensile	Salario minimo all'ora/base
Ingegnere forestale SUP	5'712.00	30.30
Forestale ST	5'241.00	27.80
Capo squadra	4'798.00	25.45
Selvicoltore qualificato	4'571.00	24.25
Operaio forestale	4'345.00	23.05
Ausiliario forestale	4'129.00	21.90
Operaio qualificato	4'374.00	23.20
Personale amministrativo con AFC	3'387.00	19.50

Campo d'applicazione

1. L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e attività forestali:
 - a) selvicoltura e arboricoltura;
 - b) abbattimento alberi;

- c) esbosco di legname;
 - d) lavorazione e commercio di legname d'energia;
 - e) lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera;
 - f) opere forestali di ingegneria naturalistica;
 - g) manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali.
3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 2, escluso il personale dirigente

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 11 dicembre 2018

Dipartimento delle finanze e dell'economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro Bellinzona

Contratto normale di lavoro (CNL) per il personale domestico

L'Ufficio cantonale di conciliazione, visto l'art. 22 cpv. 2 del contratto normale di lavoro (CNL) per il personale domestico, comunica:

1. I salari minimi lordi orari senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati validi dal 1° gennaio 2019 sono i seguenti:
- a) per lavoratori non qualificati fr. 18.90
 - b) per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica fr. 20.75
 - c) per lavoratori qualificati con Attestato federale di capacità (AFC) fr. 22.85
 - d) per lavoratori qualificati con Certificato federale di formazione pratica (CFP) fr. 20.75
2. I salari minimi lordi mensili (calcolati sulla base di 12 mensilità) senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, in proporzione alla durata del lavoro settimanale, validi dal 1° gennaio 2019, sono i seguenti:

Categoria salariale	Salario orario	10h/sett.	20h/sett.	30h/sett.	40h/sett.	42h/sett.	45h/sett.	50h/sett.
Lavoratori non qualificati	18.90	819.00	1638.00	2457.00	3276.00	3439.80	3685.50	4095.00
Lavoratori non qualificati con almeno 4 anni di esperienza professionale nell'economia domestica	20.75	899.20	1798.35	2697.50	3596.70	3776.50	4046.25	4495.85